Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Roma, 11 febbraio 2004

Prot. N. 2004/4668/COA/UDC *Allegati*
Risposta al foglio del
N.

Agli Ispettorati compartimentali
dei monopoli di Stato
LORO SEDI

e, p.c.

Alla A.N.E.S.V. - A.G.I.S.
via di Villa Patrizi, 10
00161 Roma

All'Assotrattenimento
via Nizza, 53
00198 ROMA

Al Consorzio Gioco
via Emilia, 2152
47020 Longiano (FC)

Alla S.A.P.A.R. - A.G.I.S.
via di Villa Patrizi, 10
00161 Roma

Alla SINDAUT - FIPE
via Mantova, 44
00198 Roma

Oggetto: apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. e successive modificazioni – Installazione e pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI)

L'art. 14-bis, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, prevede che l'imposta sugli intrattenimenti (ISI) concernente gli apparecchi indicati in oggetto, deve essere assolta entro il 16 marzo di ogni anno ovvero, per gli apparecchi installati dopo il 1° marzo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione.

Avendo la norma in questione carattere di generalità, le modalità descritte valgono anche per il 2004.

In relazione a ciò, i soggetti passivi d'imposta provvedono ad assolvere l'ISI e l'IVA forfetaria eventualmente connessa, sulla base dell'imponibile normativamente previsto, sostanzialmente in due modi:

- per l'intero anno, su tutti gli apparecchi installati antecedentemente al 1° marzo;
- per la parte di anno residua, su tutti gli apparecchi installati dopo il 1° marzo. A tal fine il computo dell'imposta è sempre calcolato, in dodicesimi, a partire dal mese di prima installazione fino alla fine dell'anno.

Contestualmente al pagamento dell'imposta ciascun gestore presenterà, all'Ispettorato competente per territorio, la dichiarazione concernente tutti gli apparecchi nella propria disponibilità muniti di *"nulla osta per la messa in esercizio"*.

L'imposta, peraltro, è dovuta in misura intera in relazione a quegli apparecchi che non siano stati disinstallati al 31 dicembre 2003, ovvero che siano stati reinstallati prima del 1° marzo 2004.

A tale proposito, è bene richiamare l'attenzione sul fatto che la disinstallazione di un apparecchio, è cosa ben diversa dalla "rimozione". Nel primo caso, infatti, il gestore mantiene la detenzione dell'apparecchio (o la gestione nei casi di affitto d'azienda) e restituisce temporaneamente il relativo *"nulla osta per la messa in esercizio"* all'Ispettorato competente, fino al momento della prima installazione nel corso dell'anno. Nel secondo caso, invece, l'apparecchio dismesso è di fatto distrutto, disassemblato o convertito ed il relativo nulla osta è definitivamente ritirato dall'Ufficio.

Va da sé che la dichiarazione conterrà, peraltro, l'indicazione degli apparecchi non installati antecedentemente al 1° marzo, per i quali i relativi *"nulla osta per la messa in esercizio"* saranno riconsegnati all'Ufficio competente unitamente alla dichiarazione di cui sopra. I predetti nulla osta saranno, poi, restituiti al momento della dichiarazione di prima installazione.

Limitatamente agli apparecchi oggetto della "sanatoria" 2003 (art. 14-bis del DPR n. 640/1972) e, pertanto, non in possesso del *"nulla osta di distribuzione"* rilasciato al produttore/importatore, l'Ispettorato rilascerà un "attestato di detenzione" in guisa che, ai controlli degli organi di polizia preposti, risulti la regolarità degli apparecchi giacenti presso i magazzini dei gestori, in quanto non installati.

Il pagamento delle imposte (ISI ed IVA forfetaria) dovrà avvenire, sempre entro il 16 marzo p.v., mediante Mod. F24 con iscrizione delle somme al codice tributo 2344 per l'ISI e 6729 per l'IVA forfait. Le imposte saranno, altresì,

calcolate sulla base dei nuovi imponibili definiti dall'art. 14-bis, comma 3-bis, del DPR 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni.

In buona sostanza, le imposte relative agli apparecchi installati prima del 1° marzo 2004 saranno liquidate per l'intero anno. Gli apparecchi installati dopo il 1° marzo, invece, saranno oggetto della dichiarazione di prima installazione di cui all'Allegato 3 alla predetta circ. n° 2/COA/DG/2003 e pagheranno le imposte in unica soluzione, frazionate in dodicesimi, sulla base del periodo che intercorre dal mese di installazione fino alla fine dell'anno.

Gli Ispettorati, a prescindere dal controllo sulle liquidazioni d'imposta relative all'anno in corso, effettueranno – nei tempi e nei modi che saranno oggetto di comunicazioni successive – un controllo preliminare degli apparecchi complessivamente denunciati dai gestori al 16 marzo 2004, rilevando tutte le discrepanze emergenti tra la situazione 2003 e quella relativa all'anno in corso.

I gestori saranno, quindi, chiamati dagli Uffici competenti a fornire tutte le indicazioni concernenti le discrepanze rilevate, nel comune intento di aggiornare eventuali situazioni pendenti non ancora registrate in "base dati". A tal fine, si rappresenta che, laddove le posizioni non risultassero definite nonostante l'applicazione delle procedure di cui sopra, le stesse saranno oggetto di comunicazione alla Scrivente.

Si rappresenta, infine, che le applicazioni informatiche ed amministrative per la presentazione delle dichiarazioni saranno rese disponibili a tempo debito.

oooOOOooo

Si invitano le Associazioni di categoria, che leggono per conoscenza, a favorire, presso i propri aderenti, la massima diffusione e l'osservanza delle presenti istruzioni e degli adempimenti connessi

IL DIRETTORE
f.to Antonio Tagliaferri